



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
DI VERCELLI**

Vercelli, 7 giugno 2021

PROT. 2 683/2021

**Ai Sostituti Procuratori della Repubblica**

**Ai Vice Procuratori Onorari**

**Alla Segreteria amministrativa (per la diffusione al personale dell'Ufficio)**

**Ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Vercelli, Alessandria, Biella ed Asti**

**Ai Comandanti delle Compagnie Carabinieri di**

**Vercelli, Borgosesia, Casale Monferrato, Biella ed Asti**

**Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Vercelli**

**Al Comandante del Gruppo Vercelli della Guardia di Finanza**

**Al Comandante della Tenenza di Borgosesia della Guardia di Finanza**

**Al Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Casale Monferrato**

**Al Questore di Vercelli**

**Al Questore di Alessandria**

**Al Dirigente della Squadra Mobile della Polizia di Stato di Vercelli**

**Al Dirigente del Commissaria di Polizia di Stato di Casale Monferrato**

**Ai Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria**

**- Sede**

*Con preghiera di celere comunicazione e massima diffusione alle articolazioni territoriali dei rispettivi presidi di polizia giudiziaria*

RICOGNIZIONE NORMATIVA, CRITERI GUIDA  
INVESTIGATIVI e PROTOCOLLO OPERATIVO PER I REATI  
COMMESSI IN DANNO DI SOGGETTI VULNERABILI

**PREMESSA INTRODUTTIVA**

Le recenti novità legislative intervenute in materia giudiziaria – da ultimo, in attuazione della delega di cui alla Legge 23 giugno 2017 n. 103, il D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 e sopra tutto la Legge 69 del 19 luglio 2019, c.d. “Codice Rosso” – hanno comportato modifiche al sistema penale, sostanziale e processuale, di rilievo, con particolare riferimento alle aree tematiche della violenza di genere e della tutela penale della persona a vario titolo considerata vulnerabile.

La dotazione organica della Procura della Repubblica di Vercelli vede inoltre avvicinarsi alcuni Magistrati nel periodo compreso tra il novembre 2020 ed il gennaio 2021, di tal ch  si   imposta una rimodulazione dei criteri tabellari per la distribuzione del carico di lavoro, con l’istituzione di un “gruppo” d’indagine, specificamente dedicato alla trattazione dei reati commessi in danno di soggetti vulnerabili, cui sono preposti i Sostituti Procuratori Dott.ssa Maria Serena IOZZO e Dott. Carlo INTROVIGNE.

Ne deriva la necessit  di fornire alla Polizia Giudiziaria ed agli operatori pratici del settore di riferimento criteri guida e protocolli investigativi che si rivelino ad un tempo efficaci, aggiornati, rispondenti al dettato normativo ed il pi  possibile uniformi per tutto il circondario di competenza giurisdizionale di questo Ufficio.

Restano vigenti in quanto non contrastanti con il presente provvedimento le linee guida adottate dalla Procura di Vercelli con provvedimento recante Prot. N. 4111/2019, in data 9 agosto 2019.

Tanto brevemente premesso, si

**RAPPRESENTA E DISPONE QUANTO SEGUE**

**1) PREMESSA**

La tutela penale dei soggetti vulnerabili è presidiata da fattispecie di reato costanti quali le più ricorrenti per l'area geo criminale vercellese; il dato emerge dal monitoraggio delle fattispecie criminose a trattazione prioritaria periodicamente effettuato dall'ufficio requirente – constano per l'ultima annualità censita circa 380 notizie di reato in materia a carico di soggetti noti, cui vanno aggiunte le iscrizioni a carico di ignoti per un totale che, unitariamente considerato, costituisce circa il 10% dei procedimenti incamerati dall'Ufficio requirente.

Va naturalmente tenuto in conto come spesso le vittime di reato, in materie delicate come queste, non abbiano la volontà o il coraggio di sporgere denuncia.

Esiste dunque certamente un dato, significativo e di difficile quantificazione, relativo al c.d. crimine “sommerso”, a fronte del quale tuttavia non siamo del tutto impotenti. È ovvio infatti che tanto più saremo capaci di svolgere al meglio il nostro compito tanto più aumenterà la fiducia nelle istituzioni che rappresentiamo; ad essa non potranno che essere legati il numero di denunce, la quantità di reati che potranno essere perseguiti – anche in chiave general preventiva – ed in definitiva la sicurezza sociale.

Siamo dunque chiamati attraverso la nostra opera, rispetto alla quale il dato sociale è tutt'altro che indifferente, a rendere più giusto, sicuro, armonioso e pacificato il contesto nel quale ci troviamo non solo a lavorare, ma anche a vivere. Questa è la prospettiva – fonte di motivazione, impegno ed entusiasmo – con la quale lavorare quali elementi proattivi e positivi della comunità.

## **2) UN CATALOGO DELLE PRINCIPALI FATTISPECIE**

Vi sono in primo luogo le fattispecie poste a tutela dell'incolumità individuale, figure significativamente innovate dalla normativa degli ultimi anni ed in particolare dalla legge 69 del 2019 – c.d. “Codice Rosso”: si fa riferimento in particolare alle ipotesi di omicidio e lesioni, semplici o aggravate, per le quali le novelle legislative hanno comportato l'introduzione di nuove figure delittuose e la rimodulazione del sistema delle circostanze, con significative implicazioni in tema di procedibilità (a querela di parte o d'ufficio), di rito (con citazione diretta o con passaggio dall'udienza preliminare) e di competenza (del Tribunale o del Giudice di Pace).

Seguono nella sistematica del codice le ipotesi delittuose in materia di libertà individuale. In materia va fatto riferimento anzi tutto alle ipotesi di violenza sessuale –

artt. 609 *bis* e ss. c.p. – per le quali l’impianto normativo, a differenza di quanto avveniva in passato, non contempla un’ipotesi per così dire “lieve” di “molestie”, essendo tutto incentrato sul reato di violenza sessuale *ex art. 609 bis c.p.*, la cui risposta sanzionatoria può essere graduata unicamente facendo riferimento alle ipotesi di minore gravità di cui al terzo comma, con riduzione fino a due terzi della pena. In tale ambito saranno dunque necessari un costante aggiornamento ed una costante attenzione rispetto alle indicazioni che provengono, sempre più dettagliate ed uniformi, dalla Corte di Cassazione: la Suprema Corte, infatti, ha svolto negli ultimi anni un complesso lavoro esegetico volto a differenziare e riconoscere le ipotesi di cd. *minore gravità* rispetto alla fattispecie base, per la quale la forbice edittale di pena è molto pesante essendo da sei a dodici anni di reclusione (per fatti commessi dall’agosto 2019 in quanto per fatti anteriori si deve tenere conto della previsione di pena precedente, comunque significativa, da cinque a dieci anni).

Assai ricorrenti risultano poi i reati direttamente connessi con le dinamiche familiari e “post-familiari”. Sul punto sono da citare tre figure delittuose eterogenee ma estremamente ricorrenti i maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.), le violazioni degli obblighi di assistenza (artt. 570 e 570 *bis* c.p.) ed il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice (art. 388 co. 2 c.p.) che, pur essendo inserito fra le fattispecie in tema di amministrazione della giustizia, riguarda nella maggior parte dei casi dinamiche di tensione successive alla dissoluzione di un legame di coppia ed afferenti dinamiche di esercizio della responsabilità e del dovere genitoriale.

Riguardano la tutela penale dei soggetti vulnerabili anche le fattispecie di tema di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nonché taluni reati pluri-offensivi contro il patrimonio e/o la Pubblica amministrazione, particolarmente odiosi quando posti in essere ai danni di soggetti “deboli” – es. il peculato del tutore dell’interdetto o dell’inabilitato (art. 314 c.p.), l’estorsione (art. 629 c.p.) e sopra tutto la circonvenzione d’incapace (art. 643 c.p.).

Un discorso a parte è da farsi per quanto riguarda la fattispecie di cui all’art. 612 *bis* – atti persecutori, c.d. *stalking* – che al contrario di quanto si è portati ad immaginare ricorre in casi molto diversi fra loro, non sempre necessariamente seguenti ed inerenti ad un pregresso rapporto sentimentale.

Il legislatore del 2019 ha poi introdotto *ex novo* la fattispecie di reato del c.d. “revenge porn” di cui all’art. 612 *ter* c.p.; su questa ed altre figure di reato si tornerà più

diffusamente in seguito, con dettagliata analisi sia delle novità normative che delle buone prassi investigative e dei protocolli operativi da seguire.

L'oggettività giuridica delle fattispecie su richiamate è infatti spesso nota, ma verrà comunque brevemente richiamata nel contesto della presente trattazione, allor quando si tratterà di dettare istruzioni operative e suggerimenti per un protocollo d'indagine in materia; lo stesso è a dirsi per quanto riguarda le particolarità procedurali (es. in tema di informazione e diritti riguardanti la persona offesa).

### 3) LE NOVITÀ NORMATIVE

Rispetto a quanto si andrà in appresso ad esporre, sembra utile una premessa di carattere metodologico e pratico operativo: tanto migliore è la conoscenza in capo agli operatori del ventaglio di strumenti disponibili, tanto meglio potrà svolgersi il proprio lavoro, compiendo le scelte più efficaci e meno dispendiose, rendendo così alla comunità un servizio efficace e congruente con le premesse legislative.

Preme qui dar conto delle principali novità normative afferenti la materia, intervenute nel settore per effetto soprattutto:

- della organica riforma legislativa effettuata con la c.d. “Riforma Orlando” – legge 23 giugno 2017, n. 103 entrata in vigore il 4 agosto 2017, poi seguita negli mesi successivi dall’emanazione dai previsti decreti attuativi;

- dalla legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. “Codice Rosso”, entrato in vigore l’8 agosto 2019 e già produttiva di effetti molto significativi e di grande impatto sul lavoro quotidiano delle Forze dell’Ordine e della Procura.

Una prima novità legislativa riguarda **l’art. 162 ter** del codice penale rubricato *“Estinzione del reato a seguito di condotte riparatorie”*: *nei reati perseguibili a querela il Giudice può dichiarare l’estinzione del reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato (entro la dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado) ha riparato interamente il danno con le restituzioni o il risarcimento e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato.*

*Può essere ritenuta idonea ad estinguere il reato anche un’offerta reale non accettata, se il Giudice la ritiene congrua. Inoltre, se l’indagato/imputato dimostra di non poter adempiere per fatto a lui non imputabile, può chiedere al Giudice un termine*

*non superiore a sei mesi (con conseguente sospensione del processo) ai fini della riparazione e del risarcimento, che potrà anche essere rateizzato.*

Da notare che la disposizione in esame non è applicabile al reato di stalking.

La portata innovativa della norma non può sfuggire, così come l'ampliamento delle possibilità che sono offerte alla Magistratura ed alla Polizia Giudiziaria in fase di indagine. Certamente una riparazione ed un risarcimento del danno, nella maggior parte dei casi, sono la soluzione preferibile: fortemente soddisfattiva per la persona offesa, essa comporta anche un benefico effetto deflattivo per il sistema giudiziario, presentando infine una componente afflittiva e rieducativa per il reo.

Si sollecitano dunque tutte le Autorità in indirizzo a considerare, eventualmente d'intesa con il P.M., il ricorso al nuovo strumento di cui all'art. 162 *ter*, che potremmo definire una modalità di composizione bonaria di quelle che sono vicende sì di penale rilevanza, ma sempre connotate da dinamiche che l'esperienza e la pratica quotidiana suggeriscono essere risolvibili sul piano privatistico, senza necessità di intervento dell'A.G. o della Forza pubblica.

Il ruolo del P.M. e della Polizia Giudiziaria è, in materia, fondamentale perché la norma si applica solo ai reati procedibili a querela di parte, con la riparazione ed il risarcimento che devono intervenire "*prima dell'apertura del dibattimento in primo grado*": questo vuol dire che lo spazio tipico della composizione bonaria è quello delle indagini preliminari, dal momento che difficilmente per questo tipo di reati la procedura prevede un passaggio dall'udienza preliminare.

Si anticipa qui dunque un contenuto che sarà ripreso puntualmente allor quando si tratterà di fornire indicazioni per buone prassi d'indagine in riferimento a singole fattispecie delittuose. Quando il reato è perseguibile a querela di parte e questa è stata effettivamente presentata, spesso può essere di funzionale utilità convocare l'indagato (anche avvalendosi dell'articolazione territoriale di ogni organismo di P.G.) per la redazione degli atti di rito, raccogliendo eventuali spontanee dichiarazioni in merito alla vicenda oggetto di indagine ed esponendo chiaramente il meccanismo estintivo di cui all'art. 162 *ter* codice penale.

È bene ricordare che quando il legislatore parla di riparazione e risarcimento del danno, non fa esclusivo riferimento a questioni meramente pecuniarie; non a caso la norma in rubrica parla di *condotte riparatorie* e ciò va tenuto vieppiù presente quando si tratta di reati che ledono la persona o il soggetto vulnerabile.

Ulteriore novità strettamente connessa a quella dianzi esposta è quella riguardante la **modifica del regime di procedibilità di alcuni reati**.

La delega al Governo di cui all'art. 1 co. 16 lett. a) e b) e co. 17 della c.d. "Riforma Orlando", prevedeva in linea di massima la procedibilità a querela di parte per i reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, eccetto nei casi di violenza privata (art. 610 c.p.) e di reati pluri-offensivi contro persona e patrimonio, quando la persona offesa fosse incapace per età o per infermità o quando ricorressero particolari circostanze aggravanti. La delega è stata esercitata con l'approvazione in via definitiva di un Decreto Legislativo ad opera del Consiglio dei Ministri nel marzo 2018, che ha apportato le seguenti novità:

- art. 612 (minaccia): procedibile a querela anche se grave; permane la procedibilità d'ufficio solo quando la minaccia è fatta nei modi di cui all'art. 339 c.p. cioè sostanzialmente quando si tratti di minaccia a mano armata;

- art. 640 (truffa): non basta più qualunque aggravante per rendere la truffa procedibile d'ufficio, ma deve ricorrere una fra le circostanze indicate dal capoverso della norma – ed in questo nulla è mutato rispetto alla previgente disciplina – o quella di cui all'art. 61 n. 7). Si noti che per giurisprudenza ormai costante della Suprema Corte di Cassazione, ricorre sempre la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5) c.p., c.d. minorata difesa – e dunque la truffa è procedibile d'ufficio in quanto aggravata ai sensi dell'art. 640 co. 2 n. 2 bis) c.p. – se *“le situazioni del caso concreto abbiano ridotto o comunque ostacolato le capacità di difesa della parte lesa, agevolando così la commissione del reato”*; è quanto avviene ad esempio nel caso di raggiri mediante comunicazione a distanza.

- art. 646 (appropriazione indebita): procedibile in ogni caso a querela; viene dunque esclusa la procedibilità d'ufficio pur se ricorra l'aggravante *ex art. 61 n. 11*).

I nuovi artt. 623 *ter* e 649 *bis* specificano che, nei casi di procedibilità a querela (nuovi ma anche preesistenti) si procede tuttavia d'ufficio se ricorre una circostanza aggravante ad effetto speciale.

Il 19 luglio 2019 il Parlamento italiano ha emanato **LA LEGGE N. 69 del 2019**, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia

di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” – “**CODICE ROSSO**”, con **NOVITÀ SOSTANZIALI** (analizzate di seguito) e procedurali (sulle quali v. *infra*).

L’art. 4 introduce una nuova fattispecie di reato: nel corpo del codice penale è inserito **l’art. 387 bis** rubricato “**Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa**”: *Chiunque, essendovi legalmente sottoposto, violi gli obblighi o i divieti derivanti dal provvedimento che applica le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis e 282-ter del codice di procedura penale o dall’ordine di cui all’articolo 384-bis del medesimo codice è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

L’art. 7 introduce la nuova fattispecie di reato di cui all’**art. 558 bis** – “**Costrizione o induzione al matrimonio**”: *“Chiunque, con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a chiunque, approfittando delle condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità di una persona, con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell’autorità derivante dall’affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia, la induce a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni quattordici. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia”.*

L’art. 9 apporta **alcune modifiche di fondamentale importanza a limiti edittali di pena, circostanze aggravanti**, codice antimafia e di prevenzione.

Per quanto riguarda il reato di maltrattamenti in famiglia, la pena edittale passa “da due a sei anni” a quella “da tre a sette anni”; al contempo viene inserita al comma secondo l’aggravante ad effetto speciale – con aumento di pena fino alla metà e conseguente competenza del Tribunale in composizione collegiale – per il caso in cui i fatti siano commessi in presenza o in danno di minori, donne in stato di gravidanza o disabili oppure siano commessi con armi.

Con il nuovo terzo comma si specifica che il minore vittima di c.d. *violenza assistita* si considera anch’egli persona offesa dal reato, ciò che avrà grande impatto sulle finanze

pubbliche stante l'ammissione al gratuito patrocinio in deroga per le persone offesa da queste particolari tipologie di reato.

Per quanto riguarda il reato di atti persecutori di cui all'art. 612 *bis*, la pena edittale passa "da sei mesi a cinque anni" a quella "da un anno a sei anni e sei mesi"; tuttavia già dal 2013 con la legge 119 era possibile disporre in materia attività tecnica di intercettazione (art. 266 co. 1 lett. *f quater* c.p.p.).

Sono previste infine due novelle al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 – codice delle misure antimafia e di prevenzione. Il reato di maltrattamenti è inserito a fianco di quello di stalking nel seno dell'art. 4 co. 1 lett. 1-*ter* dunque nel catalogo dei reati per cui agli indiziati possono applicarsi misure di prevenzione personali ad opera dell'autorità giudiziaria. Correlativamente, è novellato il quinto comma dell'art. 8, con il Tribunale che può imporre al destinatario della misura di prevenzione di non avvicinarsi a determinati luoghi frequentati genericamente "*dalle persone cui occorre prestare protezione*" o da minori.

L'art. 10 introduce la nuova fattispecie delittuosa di "**revenge porn**" all'art. 612 *ter* c.p. – Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti – "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocimento.*

*La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza.*

*Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.*

Da notare che, come avviene anche per gli atti persecutori, nei casi di procedibilità a querela la remissione di questa può essere solo processuale. Per costante ed uniforme giurisprudenza ciò non significa che debba avvenire specificamente nel “processo”, ma che debba avvenire davanti ad un Giudice che interviene nel “procedimento”, con la conseguenza di poter rimettere la querela sia in sede di incidente probatorio che in sede di udienza preliminare.

Inoltre, l’art. 16 inserisce il delitto cd. di “revenge porn” nel catalogo dei reati per cui – ex art. 275 co. 2 *bis* c.p.p. – può essere applicata la misura cautelare della custodia in carcere anche senza che il giudice ritenga che all’esito del giudizio sarà irrogata una pena detentiva pari o superiore ai tre anni di reclusione.

L’art. 11 interviene sulla **disciplina delle aggravanti di cui all’art. 577** del codice penale, che, come noto, sono riferite all’omicidio ma comunemente applicabili alle lesioni in forza del disposto di cui all’art. 585 c.p.

Il richiamo al discendente viene integrato con il riferimento anche al rapporto di parentela che si instaura a seguito di adozione di minorenni.

Novità di maggiore impatto è quella successivamente prevista per cui non è più richiesta la stabile convivenza per l’integrazione dell’aggravante in discorso ma è sufficiente l’esistenza di una relazione affettiva, anche se cessata. La norma pare doversi interpretare in senso restrittivo – versandosi in materia penale – come riferimento ad una relazione di tipo sentimentale ed amorosa non essendo sufficiente la semplice relazione di amicizia, che pur comporta un *affectio*.

È aggiunto poi un terzo comma dell’art. 577 contenente una disciplina speciale per il bilanciamento delle aggravanti derogatoria rispetto a quella di cui all’art. 69 c.p.: *“Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 1, 89, 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui al primo comma, numero 1, e al secondo comma, non possono essere ritenute prevalenti rispetto a queste”*.

L’art. 12 inserisce nel codice penale la nuova fattispecie di reato di cui all’**art. 583 quinquies** – **Deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso** – *“Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni. La condanna ovvero l’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta*

*l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno*".

Conseguentemente, i successivi commi dell'art. 12 abrogano l'art. 583 co. 2 n. 4) ed aggiornano con l'inserimento del richiamo all'art. 583 *quinquies* neo introdotto gli artt. 576 co. 1 n. 5) e 585 c.p. nonché l'art. 4 *bis* della legge n. 354 del 1975 (ordinamento penitenziario): *“la condanna per il delitto di deformazione dell'aspetto della persona sarà dunque ostativa rispetto alla fruizione di alcuni benefici penitenziari almeno sino alla valutazione dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità del condannato condotta collegialmente per almeno un anno”*; se il delitto è stato commesso nei confronti di minorenni per l'accesso ai benefici il magistrato di sorveglianza dovrà valutare la positiva partecipazione ad un programma di riabilitazione specifica.

L'art. 13 prevede numerose **modifiche alla disciplina dei reati in materia sessuale** di cui agli artt. 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *septies* e 609 *opties* c.p.

In primo luogo la pena edittale per il reato di cui all'art. 609 *bis* è innalzata passando *“da cinque a dieci anni”* a *“da sei a dodici anni”*.

Rispetto alla pena per l'ipotesi base, l'aumento per le ipotesi aggravate di cui all'art. 609 *ter* primo comma è di un terzo.

Mutano tuttavia le aggravanti in ragione del fatto che la precedente previsione di cui all'art. 609 *ter* co. 2 n. 1) c.p. – violenza sessuale commessa nei confronti di minore degli anni quattordici – diventa oggetto specifico del secondo comma ove ora si prevede un aumento della metà per questa ipotesi ed un raddoppio per la violenza nei confronti di minore degli anni dieci.

La previsione di cui al precedente art. 609 *ter* co. 1 n. 5) – aggravante specifica per la violenza sessuale commessa nei confronti di minore degli anni diciotto ad opera dell'ascendente, del genitore anche adottivo o del tutore, è *“spacchettata”* in modo da raddoppiare; l'aggravante è dunque integrata non in regime di *et... et* ma di *aut ... aut*: oggi l'art. 609 *ter* co. 1 n. 1) c.p. prevede come ipotesi di aggravante specifica quella della violenza sessuale commessa dall'ascendente, dal genitore anche adottivo o dal tutore. In modo indipendente, l'art. 609 *ter* co. 1 n. 5) prevede come ipotesi di aggravante specifica quella della violenza sessuale commessa nei confronti di un minore.

Per quanto riguarda gli atti sessuali con minorenni di cui all'art. 609 *quater*, viene introdotto un terzo comma con previsione di un aumento di pena *“se il compimento degli atti sessuali con il minore che non abbia compiuto gli anni quattordici avviene in cambio*

*di denaro o di qualsiasi altra utilità, anche solo promessi*". Inoltre, in quello che diventa il quarto comma, vi è un ampliamento della causa di non punibilità che scrimina il compimento di atti sessuali ad opera di minorenni con altro minorenni consenziente che abbia compiuto gli anni tredici: la differenza di età passa da tre a quattro anni.

Dall'art. 609 *septies* c.p. che disciplina la procedibilità è eliminato il riferimento iniziale al reato di compimento di atti sessuali con minorenni, che diventa così procedibile d'ufficio, con seguente logica abrogazione del co. 4 n. 5).

Nelle altre ipotesi, per cui rimane la procedibilità a querela di parte, il termine per la proposizione della stessa passa da sei a dodici mesi.

Con riferimento infine alla violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 *octies* c.p. la pena è aumentata passando "da sei a dodici anni" a "da otto a quattordici anni". La ricorrenza di una delle aggravanti di cui all'art. 609 *ter* non viene più indistintamente valutata come unica aggravante semplice, ma nella nuova formulazione della norma "*si applicano le aggravanti di cui all'art. 609 ter*", che conservano dunque l'eventuale effetto speciale.

Venendo alle **NOVITA' PROCEDURALI**, va segnalato che la **decorrenza dei termini di prescrizione per alcuni reati in danno di minori** (maltrattamenti in famiglia, tratta di persone, sfruttamento sessuale, violenza sessuale) scatta al compimento del diciottesimo anno di età della vittima, salvo che l'azione penale non sia stata esercitata in precedenza; nel qual caso il termine di prescrizione decorre dall'acquisizione della notizia di reato.

Vengono poi modificati, ampliandoli, alcuni **diritti della persona offesa in riferimento alla fase delle indagini preliminari**:

- potranno essere richieste informazioni sullo stato del procedimento penale nel quale si è presentata la denuncia o la querela, decorsi sei mesi dalla presentazione. Naturalmente le informazioni potranno essere rese solo a condizione che ciò non pregiudichi il segreto investigativo;

- passa da dieci a venti giorni il termine concesso alla persona offesa per opporsi alla richiesta di archiviazione invocando la prosecuzione delle indagini; tuttavia per i delitti commessi con violenza alla persona (oltre che per i casi *ex art. 624 bis* c.p.) il P.M. innanzi tutto dovrà notificare alla persona offesa la richiesta di archiviazione anche in assenza di specifica richiesta *ex art. 408* c.p.p.; sono inoltre concessi trenta giorni (non più venti) per opporsi.

Numerose ed importanti, le **NOVITÀ PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E DI QUESTO UFFICIO REQUIRENTE** introdotte con la Legge n. 69 del 19 luglio 2019, c.d. “Codice Rosso”, delle quali si darà conto di seguito

Gli artt. 1 e 3 sono rivolti alla Polizia Giudiziaria ed ampliano il catalogo delle fattispecie per cui si impone un obbligo di particolare celerità nel riferire, anche oralmente, la notizia di reato al Pubblico Ministero, nonché nel curare gli adempimenti d'indagine delegati dall'Autorità Giudiziaria.

In sintesi al catalogo di delitti già previsti dall'art. 347 c.p.p. si aggiungono “*i delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma*”.

Sarà dunque necessario – per le notizie di reato riguardanti i casi di maltrattamenti in famiglia, violenze di stampo sessuale, stalking, “revenge porn” (neo introdotto art. 612 *ter* c.p.) e lesioni aggravate dall'essere state commesse nel contesto dei su citati delitti ovvero a danno di ascendenti o discendenti, di parenti o affini in linea retta, di persona a sé legata da stabile relazione affettiva, per motivi abietti o futili, con crudeltà o sevizie – che la polizia giudiziaria informi anche oralmente e comunque con particolare celerità il pubblico ministero, provvedendo poi nel minor tempo possibile a depositare la comunicazione di notizia di reato scritta e corredata dai documenti previsti dai primi due commi dell'art. 347 c.p.p. – ponendo particolare attenzione alle generalità della persona nei confronti della quale vengono svolte le indagini, della persona offesa e dei potenziali testimoni.

Sarà opportuno, ferma restando l'esclusiva titolarità in capo al Pubblico Ministero del potere/dovere di iscrivere la notizia di reato stabilendo la relativa qualificazione giuridica, che la Polizia Giudiziaria trasmetta la Cnr con l'indicazione particolare “CODICE ROSSO”, ad indicarne la necessità di trattazione prioritaria.

La disposizione va accolta ed applicata avendo riguardo alla *ratio legis* che è quella di fornire una celere e fattiva protezione a chi si trovi anche solo potenzialmente ad essere vittima di violenza.

Lo spirito della novella non è certamente quello di prevedere un obbligo in capo alla polizia giudiziaria di “correre” a depositare la notizia di reato giungendo al traguardo del

deposito “pur che sia” della notizia in procura, senz’altro effetto che quello di un prematuro decorso dei termini per le indagini preliminari.

È evidente al contrario che – anche per mezzo dell’interlocuzione orale con il P.M. ricordandosi che vi è sempre il Sostituto reperibile telefonicamente – dovrà valutarsi la specificità del caso concreto, tenendo presente che la comunicazione ed il deposito “senza ritardo” della notizia di reato non devono tradursi nell’urgenza di presentare notizie incomplete o per le quali l’ipotesi delittuosa non attinge la soglia dell’embrionale ipotizzabilità.

La comunicazione orale della *notitia criminis* può e deve avvenire con la massima celerità; per il deposito scritto – fisico o informatico che sia – con consequenziale apertura di un procedimento penale, sarà invece importante che siano indicate con chiarezza le generalità complete della persona offesa e dell’indagato, con ogni sforzo utile ad indicare per costoro anche un concreto recapito.

Di sicura efficacia investigativa è anche l’indicazione di potenziali testimoni, che andranno escussi prima del deposito della notizia di reato solo previo accordo anche orale con il P.M., solo ove reperibili nell’immediatezza e solo nel caso in cui ciò non risulti inopportuno in riferimento all’esigenza di segretezza delle indagini – inopportunità che spesso si appalesa come esistente nelle vicende di violenza intra familiare.

Si sottolinea che per quanto riguarda le persone offese, è sempre necessario che queste forniscano un domicilio ove possano essere loro inviate le comunicazioni inerenti l’instaurando procedimento penale: è infatti obbligatorio per il P.M. avvisare la persona offesa dei reati “da codice rosso” sia nel caso di richiesta di archiviazione che – spesso – nel caso di notifica all’indagato dell’avviso *ex art. 415 bis c.p.p.*; la persona offesa sarà poi da citare per le successive fasi del procedimento ed è dunque imprescindibile che questa, se non provvede direttamente a nominare un difensore, fornisca un recapito in Italia dove possano esserle inviati gli atti.

Questo è di ancor più fondamentale importanza quando si tratta di persone offese straniere o residenti all’estero, che devono eleggere domicilio in Italia o dichiarare espressamente di non essere in grado o non essere intenzionate a farlo; in difetto, la procura sarà costretta a procedere nelle gravose forme di cui all’art. 154 c.p.p. con inviti all’elezione di domicilio in Italia da spedire all’estero, con evidenti ripercussioni sui tempi e sui costi del procedimento.

In riferimento a tale esigenza, la presente direttiva vede in allegato un nuovo modello di avvisi alla persona offesa dal reato, che si suggerisce di voler adottare.

L'art. 2 contiene una delle novità più rilevanti, che più hanno fatto discutere ed alla quale è stato dato ampio risalto politico e mediatico.

Viene stabilito in sostanza un obbligo per il pubblico ministero di procedere entro tre giorni all'audizione della persona offesa allorquando le indagini concernono i delitti previsti dagli articoli 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 612 *bis* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 *quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576 co. 1 nn. 2), 5) e 5.1), e 577 co. 1 n. 1) e co. 2, del medesimo codice, "salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa".

In riferimento a tale novità legislativa, sono da considerare separatamente quattro aspetti: 1) il *dies a quo* a partire dal quale decorrono i tre giorni previsti dalla norma; 2) la possibilità per il Pubblico Ministero di delegare l'adempimento; 3) quali siano i casi in cui sussistono *imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa*; 4) quali accorgimenti debbano adottare il presidio requirente vercellese e le forze dell'ordine per dare piena attuazione alla norma.

Ai quesiti sollevati dai punti che precedono pare doversi dare risposta nei seguenti termini:

1) il *dies a quo* dal quale partono i tre giorni a disposizione del P.M. per sentire la persona offesa va individuato nel giorno dell'iscrizione della notizia di reato. Pare poi contrario allo spirito della norma ritenere che il termine sia soggetto alla sospensione feriale, ed anzi nei tre giorni andranno computati anche quelli festivi.

2) l'interpretazione letterale e sistematica della norma porta senza dubbio a ritenere che l'adempimento sia delegabile alla Polizia Giudiziaria.

L'audizione della persona offesa è certamente attività che si inserisce nel contesto delle indagini preliminari nel contesto delle quali il P.M. *dispone direttamente* della P. G. (art. 327 c.p.p.) e compie personalmente ogni attività d'indagine che non ritenga di delegarle (art. 370 c.p.p.). Inoltre, in omaggio al noto brocardo per cui il legislatore *ubi*

*dixit voluit, ubi noluit tacuit* pare evidente che il legislatore avrebbe inserito specificamente il divieto di delega alla Polizia Giudiziaria se avesse voluto richiedere al Pubblico Ministero di procedere sempre personalmente all'audizione della persona offesa. Da ultimo, ragioni di ordine sistematico inducono a ritenere delegabile l'incombente: alla polizia giudiziaria può essere delegato *ex art. 370 c.p.p.* anche l'interrogatorio dell'indagato e certo le garanzie difensive non possono avere valenza e significato minore rispetto alla pur importantissima e particolare attenzione e tutela di quella che si assume essere la persona offesa.

3) i casi in cui sussistono “imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa” non paiono potersi individuare tassativamente a priori.

Pare conforme allo spirito della norma prevedere che il Pubblico Ministero, ove intenda attivare tale clausola che eccezionalmente consente di derogare all'obbligatoria audizione della persona offesa entro tre giorni, lo espliciti con proprio decreto motivato da inserire agli atti del procedimento. Qui darà conto delle ragioni che giustificano nel caso concreto l'omissione o la postergazione dell'audizione.

Tuttavia, giova qui notare che da numerose fonti emanate negli ultimi anni a livello nazionale ed internazionale è giunta indicazione precisa nel senso di evitare, ove possibile, successive audizioni della persona offesa, sopra tutto quando (per l'età o per altre ragioni) versi in condizioni di particolare vulnerabilità o si assuma lesa da particolari categorie di reato, per evitarne la c.d. “vittimizzazione secondaria”.

È particolarmente evidente che la novella legislativa qui in commento pone problemi di ipotetico contrasto con tale indicazione e sono dunque necessari un particolare sforzo interpretativo ed una particolare prudenza da parte del Pubblico Ministero, avuto riguardo al fatto che si tratta pur sempre di normative emanate, in entrambi i casi, senz'altro scopo che la tutela e protezione della persona offesa.

In sede di interpretazione pare dunque potersi dare un'applicazione estensiva alla norma – vista la *ratio* che la ispira – ed opinare nel senso che le “*imprescindibili esigenze di tutela*” possano riguardare non solo i minori degli anni diciotto ma anche le ulteriori persone offese da reati particolarmente odiosi quali i maltrattamenti, lo stalking, le violenze sessuali o intra familiari. E che fra tali “*imprescindibili esigenze di tutela*” si possa annoverare anche quella di evitare la “vittimizzazione secondaria”, con la

conseguenza che l'audizione entro tre giorni potrà essere omessa in tutti i casi in cui il P.M., l'indagato o la stessa p. o. avanzino richiesta di audizione in sede di incidente probatorio.

È poi necessario chiedersi quale sia la finalità con la quale il legislatore ha inteso inserire la nuova previsione di un'audizione della persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato; se cioè l'attività richiesta al Pubblico Ministero rimanga quella tipica prevista dal codice all'art. 326 (*"Finalità delle indagini preliminari"* – *Il P.M. e la P.G. svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale*) o se a questa debbano affiancarsi funzioni di tipo socio-assistenziale quali il sostegno psicologico, per le quali tuttavia allo stato attuale non vi è nessuna precisa indicazione normativa.

La questione ha rilievo tutte le volte in cui l'audizione della persona offesa non sembra poter apportare alcun contributo all'accertamento dei fatti o alle determinazioni del P.M. su un'eventuale iniziativa cautelare. Si pensi ad es. al non infrequente caso della denuncia di molestie sessuali ad opera di ignoti, commesse in luoghi pubblici o aperti al pubblico (il tram, il bar, etc.). Si pensi, all'opposto, ai casi nei quali un episodio di violenza drammaticamente chiaro nella sua dinamica abbia condotto all'arresto in flagranza del colpevole.

In casi consimili, se certamente non è consentito all'interprete ravvisare *"imprescindibili esigenze di tutela"* che permettano derogare al dettato normativo, pare corretto opinare nel senso che l'obbligatoria audizione avanti al P.M. sia per lo meno espressamente rinunciabile dalla persona offesa, la quale – al di là delle problematiche di vittimizzazione secondaria – potrebbe anche, ragionevolmente, vivere una convocazione in Procura della Repubblica, in tale contesto situazionale, in termini perturbativi.

Conclusivamente sul punto, questo Ufficio ritiene che l'audizione della persona offesa entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato possa essere omessa:

A) quando sussistono *"imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini"* non tipizzate né tipizzabili a priori, che nel caso concreto lo suggeriscano. In questo caso il P.M. redigerà decreto motivato da inserire agli atti del procedimento;

B) quando per iniziativa del P.M., dell'indagato o della persona offesa si proceda all'audizione di quest'ultima mediante incidente probatorio – al fine di evitare per quanto possibile la c.d. *"vittimizzazione secondaria"*;

C) quando la persona offesa ritualmente convocata abbia espressamente rinunciato a comparire – in questo caso la Polizia Giudiziaria eventualmente delegata per l’audizione ne dovrà dare specificamente atto – e quando al contempo non siano ravvisabili esigenze istruttorie o cautelari da soddisfare che suggeriscano di procedere comunque alla sua audizione;

D) quando la persona offesa sia ancora stabilmente convivente con l’indagato e dall’audizione immediata possano derivare rischi per l’integrità psicofisica della persona offesa o per il corretto sviluppo delle indagini.

Per il caso di applicazione di misura precautelare, segnatamente l’arresto o l’allontanamento dalla casa familiare, è necessario considerare come le urgenze sottese alla novela legislativa di fatto non sussistano, anche alla luce del doppio vaglio giurisdizionale destinato a intervenire nelle successive 48/96 ore prima con la decisione del Pubblico Ministero sulla richiesta di convalida o sull’immediata liberazione ed indi con l’interrogatorio di garanzia ad opera del G.I.P.; in questi casi dunque non si ravvisa una stringente necessità di procedere all’audizione della persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, residuando naturalmente in capo al P.M. che dirige le indagini la possibilità di impartire diverse disposizioni alla Polizia Giudiziaria.

Negli individuati casi di possibile omissione dell’adempimento *ex art. 2 Legge 69 del 2019* il P.M. redigerà motivato decreto da inserire agli atti del procedimento e valuterà l’opportunità di farlo notificare alla persona offesa.

4) il primo tra gli accorgimenti da adottare, tanto in sede di trasmissione della notizia di reato che in sede di redazione della scheda di iscrizione, è quello di prestare particolare attenzione alla qualificazione giuridica dei fatti.

L’apertura di un procedimento penale per i reati di cui “*..agli articoli 572, 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies e 612 bis del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583 quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice*” fa infatti scattare l’obbligo di audizione della persona offesa entro tre giorni e tutta un’altra serie di conseguenze – tra le quali si citano gli adempimenti di Segreteria, le necessarie comunicazioni al Tribunale per i Minorenni, la frequente ammissione al patrocinio a spese dello Stato in deroga ai limiti reddituali

normativamente stabiliti – ed è dunque, per usare un’espressione di stile, da “maneggiare con cura”.

Ferma restando l’attenzione richiesta alla P.G. nella redazione della notizia di reato, va da sé che il Pubblico Ministero che provvede all’iscrizione non dovrà attenersi alla qualificazione giuridica dei fatti data nella C.n.r. essendo l’unico *dominus* – e responsabile - dell’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p.

Con particolare riferimento alle ipotesi di lesioni non potrà poi ritenersi soddisfacente l’indicazione generica degli artt. 582-583 o 582-585 c.p. ma andrà specificata chiaramente l’aggravante in riferimento alla quale si procede.

Tanto premesso, e fermo restando quanto si dirà in appresso circa l’audizione della persona offesa da parte delle Forze dell’Ordine che ricevono la notizia di reato, è di estrema importanza che la Polizia Giudiziaria consideri come l’iscrizione di un fascicolo a mod. 21 o a mod. 44 per uno o più dei delitti di cui agli articoli sopra citati indurrà la stessa Polizia Giudiziaria, le Segreterie ed il Magistrato titolare ad un’attenzione particolare, ad una trattazione prioritaria ed all’obbligatorio assolvimento di numerosi incombenti procedurali.

In proposito si ribadisce ancora una volta la necessità fondamentale di avere un valido recapito in Italia della persona offesa, pena l’impossibilità di citarla a comparire in un termine già di per sé brevissimo e la successiva impossibilità di effettuare le dovute notifiche e/o fornire le necessarie informazioni ai servizi sociali o al Tribunale per i Minorenni (con la comunicazione obbligatoria *ex art. 609 decies c.p.*)

Se dunque la notizia di reato perviene dalla persona offesa stessa che presenta denuncia o querela, la Polizia Giudiziaria che la riceve e/o l’U.R.P. della Procura di Vercelli devono necessariamente prendere nota del nome e del cognome, del recapito (se possibile anche di quello telefonico e mail), dell’eventuale nomina di un difensore. Devono poi appurare quale lingua parli e comprenda la persona offesa e, qualora non si tratti dell’italiano, andrà verificata con la Procura la disponibilità di un interprete di tale lingua, in caso negativo domandando alla persona offesa nominativo e contatto di persona in grado di fare da interprete.

Se la notizia di reato perviene invece *aliunde* – es. segnalazione dei servizi sociali, delle strutture sanitarie, etc. – il primo adempimento da curare ad opera di chi riceve la notizia, possibilmente prima di trasmetterla in procura per l’iscrizione, è quello di individuare compiutamente la persona offesa, i suoi contatti e la lingua parlata e

compresa. Non si tratta d'altro, a ben vedere, di adempiere a quanto già previsto dall'art. 347 c.p.p., a maggior ragione nella formulazione novellata di cui al precedente articolo 1 sopra analizzato.

Così auspicabilmente superata ogni problematica in ordine ad individuazione e rintraccio della persona offesa, questa verrà sentita dalla Polizia Giudiziaria – v. *infra* – ovvero citata a comparire (salvi i casi di deroga di cui si è già detto), ove possibile con decreto notificato ad opera della polizia giudiziaria. In alternativa – visti i tempi ridottissimi per procedere all'audizione – la persona offesa potrà essere convocata anche informalmente a mezzo telefono o mail purché della telefonata sia conservata traccia mediante registrazione da unire agli atti del fascicolo e purché la posta elettronica preveda una tracciabile e conservabile conferma di lettura.

Tanto premesso in ordine alla citazione della persona offesa nel caso in cui questa venga citata a comparire nei tre giorni successivi all'iscrizione della notizia di reato, visto il considerevole numero di procedimenti che si aprono per i delitti di cui all' articolato normativo in discorso, è necessario che le Forze dell'Ordine siano disponibili e preparate ad applicare le indicazioni operative che seguiranno nel quarto paragrafo della presente trattazione, così da poter assolvere efficacemente – ed in piena coerenza con la *ratio* ispiratrice della novella legislativa – all'obbligo di audizione della persona offesa nel termine di cui all'art. 2 della Legge 69 del 2019.

**In estrema sintesi, una volta raccolta la denuncia o la notizia di reato “da codice rosso”, la Polizia Giudiziaria informa telefonicamente il Pubblico Ministero di turno che (salvi i casi in cui ritenga di dover derogare all'audizione entro tre giorni per uno dei motivi sopra illustrati) con delega resa anche oralmente dispone l'acquisizione di un verbale di S.I.T. nel contesto del quale alla presunta vittima andranno necessariamente poste una serie di domande, utili all'Autorità Giudiziaria per una prima istruzione completa del procedimento e per le determinazioni in ordine ad eventuali iniziative cautelari.**

L'art. 14 della Legge 69 del 2019 introduce poi un riferimento ai servizi di assistenza alle vittime di reato inserito nel corpo dell'art. 90 *bis* co. 1 lett. p) del codice di procedura penale e relativo alle **informazioni da fornire alla persona offesa**. Come già sopra accennato, in allegato alla presente si fornisce un modello aggiornato di comunicazione

alla persona offesa *ex art. 90 bis* c.p.p. che Forze dell'Ordine ed U.R.P. della Procura potranno sin d'ora adottare.

Infine, l'art. 15 apporta **innovazioni in tema di comunicazioni** dell'evasione o della scarcerazione, in tema di misure cautelari coercitive e di esecuzione dei provvedimenti del giudice di sorveglianza.

All'art. 90 *ter* c.p.p. è aggiunto un ultimo comma con il quale si prevede che le comunicazioni della scarcerazione e dell'evasione del detenuto o del sottoposto a misura di sicurezza sono sempre effettuate alla persona offesa ed al suo difensore (dunque anche se non ne abbiano fatto richiesta come invece previsto generalmente dal primo comma) se si procede per uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 612 *bis* del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583 *quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale.

Se per quanto riguarda la scarcerazione la comunicazione sarà in ogni caso disposta e curata dal Giudice che la dispone, maggiori necessità di adattamento pone all' Ufficio il riferimento all'evasione.

Inevitabilmente alla ricezione della notizia di reato per evasione sarà cura del P.M. prendere notizia del titolo di reato in relazione al quale l'evaso si trovava detenuto, identificando la persona offesa ed inviando specifica comunicazione a mezzo della propria Segreteria.

L'obbligo di comunicazione dei provvedimenti coercitivi di cui agli artt. 282 *bis* e *ter* c.p.p. – allontanamento dalla casa familiare e divieto di avvicinamento alla persona offesa – è esteso anche al difensore della persona offesa.

Anche i provvedimenti di revoca e sostituzione di misure cautelari applicate per delitti commessi con violenza alla persona dovranno essere notificati alla persona offesa ed ove nominato al suo difensore; allo stesso modo dovrà avvenire – a cura del P.M. che cura l'esecuzione – per i provvedimenti di scarcerazione su provvedimento del magistrato di sorveglianza per il condannato per uno dei delitti previsti dagli articoli “da Codice rosso” già più volte elencati.

#### **4) GLI OBIETTIVI PERSEGUITI CON I CRITERI GUIDA UNIFORMI**

L'attività della Magistratura e delle Forze dell'Ordine deve essere svolta ed intesa sempre come servizio alla comunità ed al cittadino. Solo in quest'ottica infatti la pubblica funzione che si è chiamati a svolgere potrà correttamente orientarsi da un punto di vista finalistico, avendo quale riferimento l'essere umano in quanto persona. È molto importante tenere sempre presente come fine ultimo del nostro operato il servizio alla persona ed alla comunità all'interno della quale essa si inserisce; in caso contrario, l'applicazione della legge ed il mantenimento dell'ordine pubblico diventerebbero esercizi defatiganti e fini a sé stessi.

Ecco dunque che lo scopo di queste linee guida uniformi, dettate in materia tanto delicata quale è quella della violenza nei confronti di soggetti vulnerabili nonché della tutela penale della persona non potrà essere altro che quello di dare un supporto ed un riferimento operativo per la migliore protezione e promozione possibile dell'individuo come singolo e come membro di una comunità.

Proteggere e promuovere devono essere le espressioni verbali chiave, un riferimento costante ed un binomio che non va tendenzialmente scisso.

Le esigenze di *protezione*, che spesso si fanno sentire come particolarmente pressanti – la mente corre subito alle misure cautelari – non sono mai da intendersi come asettiche, drastiche, definitive e disgiunte da quelle di *promozione* della persona, sia come singolo, sia come parte di una famiglia – la *cellula sociale* – sia infine come individuo inserito in un più ampio contesto, che è quello comunitario. Del resto è tristemente noto come siano proprio l'isolamento e l'esclusione del singolo, unitamente alla mancanza di speranza nel futuro, a fare da terreno di coltura per le forme più pericolose di radicalizzazione e di violenza.

Non si dimentichi che nonostante una sorta di stereotipo mediatico corrente, la violenza alla persona non è necessariamente “di genere” dal momento che indistintamente ogni membro della comunità – indipendentemente dal sesso, dall'età e dalla condizione sociale – può trovarsi in situazione di vulnerabilità, anche transitoria, risultando vittima di violenza fisica, psicologica o economica.

I reati contro i soggetti vulnerabili spesso non presentano una difficoltà che solitamente è tipica, cioè quella dell'individuazione del colpevole: il più delle volte l'indagato è facilmente individuabile in quanto titolare di un rapporto qualificato con la persona offesa. Dunque, specialmente in questa area del settore penale né un dispositivo

di condanna né l'applicazione di una misura cautelare rappresentano di per sé un successo o una buona notizia, mentre potrebbero esserlo una (sincera) remissione di querela, un risarcimento, un'espressione di scuse, una pacificazione, una reciproca comprensione.

Le argomentazioni qui svolte non vanno intese quali manifestazioni di plastico buonismo; anche l'atteggiamento propositivo e conciliante, esattamente allo stesso modo di quello rigoroso e repressivo, deve essere un mezzo e non un fine per la miglior *protezione e promozione* del bene giuridico oggetto di tutela, che nel caso di specie è la persona come singolo e nella comunità.

Proteggere e promuovere la persona significa in modo assolutamente diretto, dobbiamo esserne convinti, proteggere e promuovere la comunità in cui viviamo ed alla quale prestiamo il nostro servizio.

Questa sia dunque la direttrice del nostro operare, avendo come obiettivo e costante riferimento la tutela della persona, senza dimenticare che gli strumenti di cui si dispone in quanto autorità, anche coercitivi ed incidenti sulla libertà o sul patrimonio, rappresentano pur sempre un mezzo e mai un fine.

Ecco allora, l'obiettivo delle presenti linee guida: fornire una cornice all'interno della quale possano muoversi, nell'ambito territoriale di riferimento istituzionale cui si è preposti ad operare, tutti gli attori del settore penale; perché una sempre migliore tutela della persona possa tradursi in un'efficace protezione e promozione della comunità in cui viviamo. Tanto in linea sia con la funzione prefigurata dal legislatore nell'approntare lo strumentario normativo posto a disposizione degli operatori pratici, sia con la tavola dei valori predisposta dal costituente.

## **5) BUONE PRASSI D'INDAGINE PER SPECIFICHE FATTISPECIE CRIMINOSE**

Alla luce di quanto su esposto – in sede d'esplicitazione degli obiettivi prefissisi – di seguito saranno dettate alcune istruzioni operative in riferimento a singole e più ricorrenti fattispecie di reato.

La finalità delle presenti direttive è duplice: da un lato assicurare che l'operato della Procura e della Polizia Giudiziaria sia il più possibile aderente e rispondente agli obiettivi di tutela della persona e della comunità sopra delineati; dall'altro – in aderenza al dettato ed al senso sostanziale dell'artt. 347 e 348 c.p.p. – garantire una trasmissione della notizia di reato il più possibile completa, che possa consentire al Magistrato inquirente preposto

alle indagini preliminari di determinarsi senza l'indefettibile necessità di un'attività di delega comportante, in taluni casi, un aggravio in termini di tempo e di carico di lavoro.

Premesso che all'analisi delle singole fattispecie seguirà un approfondimento sulle modalità pratiche preferenziali di adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2 "Codice Rosso" sul quale ci si è diffusamente soffermati, lo scrivente ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni operative di dettaglio.

➤ **609 bis, violenza sessuale**: la fattispecie in esame copre un'ampia gamma di comportamenti, da quelli più riprovevoli e violenti sino alle c.d. "molestie" che tuttavia travalicano il limite del tollerabile.

Il legislatore non ha voluto creare due ipotesi di reato diverse ma ha preferito differenziare la risposta sanzionatoria, con il terzo comma dell'art. 609 *bis* c.p. che permette una riduzione della pena sino a due terzi.

Il protocollo d'indagine in materia – audizione dettagliata della vittima con attenzione ad ogni particolare utile, comunicazioni alla persona offesa dei suoi diritti e ragguaglio sull'esistenza dei centri anti violenza, assunzione di informazioni da chiunque sia in grado di riferire, acquisizione di eventuale documentazione medica – è ampiamente noto e non vi è necessità di fornire indicazioni particolarmente innovative, salvo ricordare una volta di più la particolare sensibilità che deve caratterizzare l'approccio alla persona offesa.

La notizia di reato può pervenire direttamente dalla persona offesa, ovvero da enti istituzionalmente deputati alla cura ed alla promozione della persona quali servizi sociali, numero d'emergenza dell'infanzia, strutture ospedaliere.

Nel primo caso, raccolta la denuncia come presentata dalla persona offesa – che andrà lasciata libera di esprimersi senza interruzioni – la Polizia Giudiziaria provvede ad informare telefonicamente il P.M. di turno il quale, se non ravvisa motivi di deroga al dettato dell'art. 2 Legge 69 del 2019, delega anche oralmente l'apertura di **un verbale di S.I.T. al quale andrà allegata un'annotazione a parte con la necessaria indicazione dell'avviso telefonico al Magistrato di turno e della direttiva impartita oralmente.**

In questo contesto alla presunta vittima andranno formulate, con la delicatezza propria del contesto, le domande che permettono di acquisire elementi fondamentali per le indagini preliminari ed in particolare (con elenco esemplificativo ma non tassativo).

- se sia in grado di dettagliare le modalità della violenza, illustrando le forme della coazione fisica/psichica o dell'inganno patiti;
- se ed in che modo abbia espresso a chiare lettere il suo dissenso;
- se sia stata in qualunque modo privata della libertà personale;
- se sia in grado di fornire quanti più elementi identificativi possibili rispetto al suo aggressore ed in caso contrario se sia in grado di riconoscerlo;
- se sappia dettagliare il tempo, il luogo e le circostanze della violenza;
- se siano state usate armi, anche improprie;
- se vi siano stati contatti con l'aggressore successivi alla violenza;
- se si sia trattato o meno di un episodio isolato;
- se vi siano confidenti a conoscenza di quanto avvenuto.

È ampiamente noto che sul territorio opera una rete di strutture anti-violenza ove è possibile trovare rifugio ed accoglienza; tale opzione andrà segnalata alla presunta vittima di violenza sessuale e sul punto di rimanda a quanto più diffusamente si illustrerà in seguito, con specifico riferimento alle “case protette”.

Nel caso in cui la notizia di reato pervenga da fonte diversa dalla persona offesa e sia raccolta non dalla Polizia Giudiziaria ma direttamente dalla Procura della Repubblica (es. in caso di trasmissione di referti di Pronto Soccorso o segnalazioni di numeri d'emergenza), sarà il Pubblico Ministero a procedere all'audizione della persona offesa entro tre giorni o a delegarla alla Polizia Giudiziaria, rimanendo comunque valido il catalogo delle domande da porre alla presunta vittima.

➤ **612 bis, atti persecutori**: considerevole attenzione va prestata al dettato normativo, per evitare di trasmettere una comunicazione di notizia di reato *ex art. 612 bis* quando gli elementi non permettono di ravvisare l'integrazione della fattispecie. Si richiama qui la necessità di “maneggiare con cura” la qualificazione giuridica del fatto, non confondendo le ipotesi di atti persecutori con quelle di semplici molestie o minacce *ex artt. 612 e 660 c.p.*, dissidi tra vicini di casa o condomini, screzi sul luogo di lavoro.

Non va dimenticato che per il reato in disamina la remissione della querela può essere solo processuale – non può dunque intervenire in fase di indagine preliminare – e che anche in caso di richiesta di archiviazione nel merito da parte del Pubblico Ministero è necessario l'avviso alla persona offesa. Spesso inoltre vi è la comunicazione obbligatoria

dell'avvio dell'indagine al Tribunale per i Minorenni distrettuale, con possibile attivazione dei servizi sociali.

Dalla notizia di reato *ex art. 612 bis* traggono dunque origine alcune dinamiche procedurali che, sebbene opportunamente introdotte dal legislatore per una maggior tutela dei soggetti deboli, sono complesse, di difficile gestione ed a volte possono creare degli imbarazzi indesiderati.

Non pare quindi superfluo ricordare quali sono gli elementi oggettivi di un reato a struttura complessa: da una condotta tipica e delineata posta in essere con coscienza e volontà devono scaturire uno o più degli effetti tipici previsti dalla norma.

Il reato richiede condotte *reiterate* – certamente non basta dunque un singolo episodio, mentre anche pochi atti secondo le specificità del caso concreto possono essere sufficienti per l'integrazione della fattispecie – *e moleste*. Riguardo a tale ultimo carattere della condotta, che deve sussistere insieme alla reiterazione, bisogna tenere presente che la connotazione molesta delle azioni è da valutare ad una stregua oggettiva e non soggettiva. In altre parole, non basta che la vittima consideri fastidiose le attenzioni che le vengono rivolte: queste devono essere apprezzabili come moleste con valutazione ancorata al comune sentire, poiché questo sarà il canone ermeneutico utilizzato dal Giudice in sede processuale.

Dalle condotte reiterate *e moleste* deve derivare uno o più dei tre effetti previsti, questa volta in modo alternativo, dalla norma in disamina:

1) un rilevante stato d'ansia o di paura – potrà essere utile, se in possesso della persona offesa, acquisire certificati medici e/o prescrizioni farmacologiche. In ogni caso, sarà opportuno che la vittima, se riferisce tali stati d'animo, descriva sinteticamente in che cosa si concretano (es. fatica a prendere sonno, frequente stato d'agitazione o tachicardia, tendenza a guardarsi le spalle, etc ...);

2) un fondato timore per l'incolumità propria o dei propri cari: il canone chiave utilizzato dal legislatore è in questo caso quello della fondatezza. Ovviamente il timore tanto più sarà fondato in quanto il sospetto persecutore abbia già aggredito fisicamente la vittima, annoveri precedenti penali o di polizia per reati violenti, possieda armi, oppure ancora abbia espresso minacce gravi e circostanziate;

3) l'alterazione delle abitudini di vita: se la persona offesa ha cambiato le sue abitudini, ed è questa una domanda che le va sempre posta, deve descrivere nel modo più chiaro possibile in che modo. Tipici esempi sono l'essere costretti a mutare numero di

telefono oppure addirittura indirizzo di residenza, uscire di casa sempre accompagnati, chiudere profili social, smettere di frequentare luoghi (palestre, ritrovi culturali, negozi) un tempo abituali.

Per quanto riguarda gli atti persecutori, nella stragrande maggioranza dei casi la notizia di reato perviene direttamente dalla persona offesa, con denuncia presentata alla Polizia Giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica.

Nel primo caso, raccolta la denuncia come presentata dalla persona offesa – che andrà lasciata libera di esprimersi senza interruzioni – la Polizia Giudiziaria provvede ad informare telefonicamente il P.M. di turno il quale, se non ravvisa motivi di deroga al dettato dell'art. 2 Legge 69 del 2019, delega anche oralmente l'apertura di **un verbale di S.I.T. al quale andrà allegata un'annotazione a parte con la necessaria indicazione dell'avviso telefonico al Magistrato di turno e della direttiva impartita oralmente.**

In questo contesto alla presunta vittima andranno formulate, con la delicatezza propria del contesto, le domande che permettono di acquisire elementi fondamentali per le indagini preliminari ed in particolare (con elenco esemplificativo ma non tassativo).

- se sia in grado di dettagliare le modalità delle condotte moleste, ad es. con riferimento a telefonate, messaggi, lettere, appostamenti, *et similia*;
- se sia in grado di dettagliare anche numericamente e collocare temporalmente la reiterazione delle condotte;
- se esista un rapporto qualificato con l'indagato, es. una precedente relazione sentimentale, un precedente rapporto di lavoro, rapporti di vicinato;
- se le condotte reiterate e moleste abbiano cagionato uno stato d'ansia o stress con eventuali certificati medici che lo comprovino;
- se vi sia un fondato timore per l'incolumità propria o di congiunti;
- se la vittima sia stata costretta a modificare le proprie abitudini di vita;
- se la persona accusata sia, per quanto noto alla persona offesa, dedita all'alcol o agli stupefacenti, possieda armi, annoveri precedenti penali. Sul punto è opportuna anche una verifica speditiva delle Forze dell'Ordine anteriormente alla trasmissione cartacea o telematica della notizia di reato;
- se sia in grado di produrre documenti a riscontro di quanto denunciato, es. fotografie, screen shot, messaggi audio, lettere, e-mail *et similia*;

- quale sia lo stato attuale dei rapporti con la persona denunciata, se cioè vi siano ancora occasioni d'incontro, magari necessitate (es. per la genitorialità condivisa, per i rapporti di lavoro, per la contiguità del domicilio);

- se vi siano confidenti a conoscenza di quanto denunciato.

È ampiamente noto che sul territorio opera una rete di strutture anti violenza ove è possibile trovare rifugio ed accoglienza; tale opzione andrà segnalata alla presunta vittima di atti persecutori e sul punto di rimanda a quanto più diffusamente si illustrerà in seguito, con specifico riferimento alle “case protette”.

Anche in questo caso, se la notizia di reato non perviene alla Polizia Giudiziaria ma direttamente alla Procura della Repubblica (es. in caso di denuncia querela depositata all'U.R.P.), sarà il Pubblico Ministero a procedere all'audizione della persona offesa entro tre giorni o a delegarla alla Polizia Giudiziaria, rimanendo comunque valido il catalogo delle domande da porre alla presunta vittima.

➤ **572, maltrattamenti in famiglia**: la fattispecie in esame è posta a tutela di un bene giuridico oggetto, giustamente, di una crescente attenzione a livello sociale, politico e mediatico. Innumerevoli sono state negli ultimi tempi le iniziative e le campagne di sensibilizzazione, a livello non solo locale ma anche nazionale; sempre alta è inoltre l'attenzione degli organi d'informazione rispetto ai casi più eclatanti di maltrattamenti.

Debbono subito distinguersi due categorie di vittime, cui corrispondono distinte condotte, con necessità di approcci differenziati anche da un punto di vista investigativo: da una parte infatti vi è la violenza intra muraria domestica, commessa ai danni del soggetto debole all'interno della famiglia. Dall'altra parte vi sono invece le violenze che potremmo definire “in struttura”, commesse in danno di persone affidate all'indagato per ragioni di custodia, vigilanza, cura ed istruzione.

In riferimento a quest'ultima categoria di maltrattamenti, vengono sopra tutto alla mente quelle in ambito scolastico o in luoghi di cura o accoglienza. È evidente che in questi casi il protocollo investigativo non può prescindere dall'approfondita e capillare raccolta di sommarie informazioni da quante più persone possibili siano in grado di riferire, ed anche lo strumento tecnico d'indagine – leggasi intercettazione ambientale – può essere di grande aiuto.

Il fenomeno di più pressante allarme sociale, da un punto di vista quantitativo, riguarda però la prima categoria di maltrattamenti e cioè quella di ambito domestico. Qui

l'indagine può incontrare delle difficoltà dovute al fatto che spesso gli elementi a disposizione sono pochi al di là del racconto della persona offesa.

È in questa sede che la polizia giudiziaria deve essere particolarmente abile ed esperta nel valutare la situazione e raccogliere le prove, posto che ineludibilmente ogni caso fa storia a sé. Naturalmente una prima e piuttosto semplice acquisizione documentale deve riguardare eventuali accessi al Pronto Soccorso della persona offesa, pregresse relazioni d'intervento presso il domicilio ad opera della Polizia Giudiziaria, eventualmente precedenti denunce querele (anche se del caso a parti inverse) che siano poi state rimesse o viceversa abbiano portato all'instaurazione di procedimenti penali, definiti in modo irrevocabile o tuttora in corso.

Un suggerimento investigativo è quello di approfondire eventuali dipendenze o abusi di alcool o stupefacenti riferibili alla persona indagata – deferimenti per guida in stato di ebbrezza, ubriachezza molesta *ex art.* 688 c.p., accessi al SER.D. / SER.T., precedenti (anche amministrativi) in materia di stupefacenti.

È bene integrare le indagini anche in riferimento ad eventuali procedimenti di natura amministrativa e civile che abbiano interessato o stiano interessando il nucleo familiare: non solo separazioni e divorzi ma anche questioni inerenti all'affidamento e mantenimento dei figli minori nonché interventi di sostegno e/o presa in carico ad opera dei servizi sociali. Questo anche al fine di consentire al Pubblico Ministero di adempiere al disposto del neo introdotto art. 64 *bis* disp. Att. c.p.p. che prevede la comunicazione di una serie di atti tipici del procedimento penale al Tribunale civile. È anche evidente che la pendenza di un procedimento civile che vede come controparti il denunciante ed il denunciato deve indurre la Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria a vagliare in modo molto rigoroso le dichiarazioni accusatorie che possono avere – e spesso hanno effettivamente – carattere strumentale.

Per un intervento il più adeguato possibile alle specificità del caso concreto da parte della Magistratura e della Polizia Giudiziaria, che si ribadisce deve sempre essere ispirato alle sopra richiamate finalità di tutela della persona, può essere utile capire che professione svolgano i protagonisti della vicenda e quali siano le condizioni economiche del nucleo familiare.

Con particolare tatto e delicatezza – e con valutazione da compiersi caso per caso – andrà vagliata la possibilità di acquisire S.I.T. da appartenenti alla c.d. “famiglia allargata”, dato che facilmente l'indagato verrà a conoscenza dell'adempimento

procedurale e del suo contenuto. Più facile sarà assumere informazioni da docenti ed operatori dei servizi sociali, mentre con più cautela ci si dovrà rivolgere a parenti ed amici. Non sarà in ogni caso inutile, qualora si proceda ad acquisire una testimonianza, ammonire l'escusso circa l'obbligo di segreto rispetto a quanto riferito.

Anche in riferimento ai maltrattamenti in famiglia nella stragrande maggioranza dei casi la notizia di reato perviene direttamente dalla persona offesa, con denuncia presentata alla Polizia Giudiziaria o direttamente alla Procura della Repubblica.

Nel primo caso, raccolta la denuncia come presentata dalla persona offesa – che andrà lasciata libera di esprimersi senza interruzioni – la Polizia Giudiziaria provvede ad informare telefonicamente il P.M. di turno il quale, se non ravvisa motivi di deroga al dettato dell'art. 2 Legge 69 del 2019, delega anche oralmente l'apertura di **un verbale di S.I.T. al quale andrà allegata un'annotazione a parte con la necessaria indicazione dell'avviso telefonico al Magistrato di turno e della direttiva impartita oralmente.**

In questo contesto alla presunta vittima andranno formulate, con la delicatezza propria del contesto, le domande che permettono di acquisire elementi fondamentali per le indagini preliminari ed in particolare (con elenco esemplificativo ma non tassativo):

- se sia in grado di dettagliare le modalità delle condotte pregiudizievoli, spiegando chiaramente se si sia trattato di violenze di tipo fisico – che nel caso andranno descritte almeno in riferimento alle modalità, es. pugni, schiaffi, calci, sputi – e/o di violenze di tipo psicologico o economico;

- se vi siano stati episodi di violenza di tipo sessuale, in caso di risposta affermativa rimandandosi al precedente elenco di domande suggerite per i casi di fattispecie *ex artt. 609 bis* e seguenti;

- se sia in grado di dettagliare anche numericamente e collocare temporalmente la reiterazione delle condotte;

- se siano presenti certificati medici, referti, fotografie relative a tali episodi;

- quale sia la condizione sociale e lavorativa del nucleo familiare;

- quali persone possano dirsi conviventi all'interno del nucleo familiare, con particolare riferimento ad eventuali figli minori che andranno generalizzati compiutamente in riferimento a luogo e data di nascita, residenza e genitorialità, perché spesso possono essere nati da precedente relazione – questo è essenziale al fine di permettere la corretta cura delle comunicazioni con il Tribunale per i Minorenni obbligatorie ai sensi dell'art. 609 *decies* c.p.;

- se la persona accusata sia, per quanto noto alla persona offesa, dedita all'alcol o agli stupefacenti, possieda armi, annoveri precedenti penali. Sul punto è opportuna anche una verifica speditiva delle Forze dell'Ordine anteriormente alla trasmissione cartacea o telematica della notizia di reato;

- quale sia lo stato attuale dei rapporti con la persona denunciata, se cioè la convivenza sia cessata, si sia interrotta per un periodo, sia ancora in corso;

- se vi siano confidenti a conoscenza di quanto denunciato.

È ampiamente noto che sul territorio opera una rete di strutture anti-violenza ove è possibile trovare rifugio ed accoglienza; tale opzione andrà segnalata alla presunta vittima di atti persecutori e sul punto di rimanda a quanto più diffusamente si illustrerà in seguito, con specifico riferimento alle "case protette".

Anche in questo caso, se la notizia di reato non perviene alla Polizia Giudiziaria ma nei modi più vari direttamente alla Procura della Repubblica, sarà il Pubblico Ministero a procedere all'audizione della persona offesa entro tre giorni o a delegarla alla Polizia Giudiziaria, rimanendo comunque valido il catalogo delle domande da porre alla presunta vittima.

➤ **570 e 570 bis, violazione degli obblighi di assistenza familiare** è fattispecie densa di implicazioni tecnico giuridiche, che è bene brevemente illustrare.

In primo luogo, vanno distinti i due commi dell'art. 570, dal momento che la condotta di cui al primo comma è perseguibile a querela di parte mentre quella di cui al capoverso – se si eccettua l'ipotesi, oggi non statisticamente frequente, del coniuge che malversa o dilapida i beni dell'altro – è perseguibile d'ufficio perché commessa in danno di minori.

L'art. 574 *ter* c.p. introdotto dall'art. 1 D. Lgs. 6/2017 statuisce espressamente che la qualità di coniuge è da intendersi come riferita anche alla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso – non dunque all'eventuale civilmente unito con persona di sesso diverso, stante l'impossibilità di analogia penale *in malam partem*.

Va da subito ricordato che per unanime interpretazione della dottrina e della giurisprudenza la norma di cui all'art. 570 non sanziona *sic et simpliciter* l'abbandono del tetto coniugale, la condotta contraria alla morale delle famiglie o il mero inadempimento alle statuizioni patrimoniali del Giudice Civile. Ciò che viene punito dalla norma è la condotta di colui che "si sottrae agli obblighi di assistenza" o fa mancare i mezzi di sussistenza" e dunque non fornisce al coniuge o al figlio i mezzi necessari per vivere in

modo dignitoso. Proprio alla luce di questa interpretazione consolidata va letta la norma di cui all'art. 570 *bis* di recentissima introduzione: questa nuova fattispecie, che ha abrogato i previgenti artt. 12 *sexies* Legge 898 del 1970 e 3 Legge 54 del 2006, non fa altro che attuare il principio della riserva di codice sanzionando – questa volta sì – il mero inadempimento delle statuizioni di contenuto patrimoniale adottate dal Giudice Civile nel contesto del procedimento di separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, affidamento dei figli.

Dunque coesistono oggi nel codice penale due distinte fattispecie: l'art. 570 sanziona colui che si sottrae agli obblighi di assistenza o fa mancare i mezzi di sussistenza al coniuge – o al civilmente unito ma, allo stato ed in attesa di pronuncia della Corte Costituzionale vista l'evidente carenza della norma, solo se dello stesso sesso – oppure al figlio (ovviamente anche se adottato poiché la norma parla di responsabilità genitoriale); l'art. 570 *bis* invece punisce chi si sottrae al pagamento delle somme stabilite dal Giudice civile nel procedimento di separazione, scioglimento del matrimonio, cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, affidamento della prole.

Particolare attenzione va dunque prestata all'elemento oggettivo del reato, la cui prova è da ricercare in sede d'indagine. La condotta di cui all'art. 570 deve avere come conseguenza la carenza in capo alla persona offesa degli strumenti di necessaria assistenza – fisica e morale – o sussistenza. Ciò non vuol dire che la penale rilevanza sia esclusa dal fatto che la persona offesa riesca a procurarsi *aliunde* ciò di cui ha bisogno; significa invece che una violazione minimale, non produttiva di significativi effetti, non sarà sufficiente per l'integrazione del reato.

Da approfondire poi l'elemento soggettivo del reato dal momento che per pacifica giurisprudenza l'impossibilità incolpevole – per situazioni di difficoltà economica indipendente dalla propria volontà in cui versi l'indagato, ciò che è presumibile avverrà spesso nell'immediato futuro a causa degli effetti economici della pandemia da SARS-COV2 – esclude la sussistenza del reato

In riferimento alla norma di cui all'art. 570 *bis*, la condotta consiste invece nel non pagare quanto ha stabilito il Giudice Civile. Qui la conseguenza in capo alla persona offesa non ha alcuna rilevanza, ma la minima entità della violazione – in attesa dei primi pronunciamenti giurisprudenziali – potrà essere valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 131 *bis* c.p. (tenuità del fatto).

In questa sede – in modo simile a quanto avviene per la fattispecie di cui all'art. 388 co. 2 sulla quale si veda *infra* – si appalesa in modo chiarissimo la precipua finalità di tutela della persona e di pacificazione sociale cui si è fatto ampio cenno.

È infatti evidente che il legislatore ha posto, con gli artt. 570 e 570 *bis*, un presidio penale di stampo quasi esclusivamente general preventivo, non essendovi un precipuo interesse della collettività alla condanna alla reclusione e/o alla multa di colui che si rende responsabile dei reati in disamina. Ciò che interessa è la tutela della vittima, ragione per la quale l'agire investigativo e giurisdizionale va rivolto principalmente alla soluzione di un problema piuttosto che alla formazione della prova per il successivo dibattimento.

Potrà dunque farsi ampia applicazione – almeno in riferimento alle fattispecie perseguibili a querela di parte – delle capacità di mediazione richieste ad ogni operante della Polizia Giudiziaria professionalmente attrezzato, nonché degli strumenti sopra illustrati messi a disposizione dal legislatore con l'introduzione dell'art. 162 *ter* c.p.: se la situazione viene sanata da un punto di vista economico, potrà ragionevolmente ottenersi una remissione di querela (sempre preferibile) o comunque la circostanza andrà segnalata all'Autorità Giudiziaria per le sue determinazioni.

Anche per quanto riguarda le ipotesi delittuose perseguibili d'ufficio il fatto che l'indagato faccia il dovuto per adempiere ai propri obblighi di assistenza non sarà privo di rilevanza ed andrà portato all'attenzione dell'A.G. precedente.

Se invece non è possibile ottenere l'adempimento del dovere, va comunque ricordato che le fattispecie – anche quella di nuova introduzione di cui all'art. 570 *bis* meramente sanzionatrice di un inadempimento economico – sono perseguibili a titolo di dolo e che la giurisprudenza costante della Suprema Corte insegna come non sia punibile chi si trovi in situazione incolpevole d'indigenza – in linea con la conformazione della colpevolezza *ex art. 27 Cost.*

Tale aspetto andrà approfondito in modo particolare in sede d'indagine: molto utile sarà capire se l'indagato stia lavorando o meno, sia eventualmente invalido, percepisca indennità, assegni o sussidi a carico di Enti pubblici, si sia sposato o risposato, mantenga prole discendente da altri rapporti.

Per i motivi su esposti, salvo casi particolari da portare all'attenzione del Magistrato, è sempre opportuno redigere nei confronti dell'indagato che sia stato denunciato *ex art. 570 o 570 bis* c.p. il verbale d'identificazione, elezione del domicilio e nomina del difensore di fiducia raccogliendo eventuali spontanee dichiarazioni in merito ai motivi

per cui è stato denunciato ed illustrando gli effetti certamente benefici di una composizione patrimoniale della vicenda.

➤ **388, mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del Giudice**: vale anche in questo caso quanto sopra esposto riguardo alla funzione general preventiva del precetto penale ed alla necessità di operare in chiave di pacificazione piuttosto che di repressione.

In questa sede si farà specifico riferimento solo all'ipotesi delittuosa di cui alla parte del capoverso dell'art. 388 riguardante l'elusione di provvedimenti del giudice civile concernenti l'affidamento di minori o di altre persone incapaci.

Il reato è perseguibile a querela di parte e come tutte le norme penali è di stretta interpretazione: occorre dunque un provvedimento del Giudice Civile (anche recettivo di accordi) non valendo quale presupposto della fattispecie, ad es., una transazione o una scrittura privata nemmeno se autenticata.

Nella stragrande maggioranza dei casi le indagini in questo campo prendono le mosse dalla denuncia di un genitore che si duole del comportamento dell'altro, con il quale la relazione sentimentale è terminata e che ostacolerebbe l'esplicarsi della funzione genitoriale, non adempiendo a quanto stabilito dalla sentenza/ordinanza di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, di affidamento dei figli.

Purtroppo, i casi di disaccordo fra i genitori separati sono assai frequenti, a totale detrimento degli interessi dei figli, e la gamma di ipotesi poste al vaglio degli inquirenti è assai ampia. Si va da casi bagatellari – inadempimenti lievissimi con denunce querele presentate per mero dispetto nei confronti dell'*ex* coniuge/compagno – sino a veri e propri maltrattamenti dei minori privati immotivatamente del diritto alla serena genitorialità. In alcuni casi, l'ipotesi delittuosa si accompagna a quella sopra illustrata di cui agli artt. 570/570 *bis* codice penale.

Volutamente si illustrano le indicazioni operative riferibili a questa fattispecie dopo aver trattato le ipotesi delittuose di maltrattamento e di violazione degli obblighi di assistenza, perché va adottato un sapiente *mix* delle strategie investigative su esposte. Senza ovviamente riprendere punto per punto quanto già sopra illustrato, è qui sufficiente rammentare come tanto migliore sarà la decisione presa nell'interesse dei cittadini quanto più complete saranno le informazioni a disposizione.

Sarà dunque opportuno assumere con le dovute cautele informazioni patrimoniali, testimonianze da chi sia in grado di riferire utilmente, documentazione circa procedimenti

civili o amministrativi in corso con eventuale coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali sul territorio.

➤ **612, minaccia:** in chiusura non pare superfluo dedicare un breve cenno a questa fattispecie che non meno delle altre necessita di essere interpretata in conseguenza dell'evolvere della dinamica sociale.

➤ La recente evoluzione normativa ha portato alla procedibilità a querela anche della minaccia "grave", permanendo la procedibilità d'ufficio solo per il caso in cui il reato venga commesso in uno dei modi di cui all'art. 339 codice penale.

Da un punto di vista oggettivo, per l'integrazione del reato occorre la prospettazione di un male futuro ed ingiusto – non è questa la sede per una disamina delle distinzioni che corrono con l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni e la violenza privata – in grado di essere ritenuta credibile dal soggetto *eiusdem condicionis*: la locuzione latina è particolarmente appropriata per ricordare che la minaccia è da valutarsi in riferimento non tanto alla reazione soggettiva di chi la riceve quanto ad una stregua oggettiva, facendo riferimento ad una persona offesa generica che si trovasse nelle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persona.

A riguardo, non va sottaciuto che spesso la querela per minaccia è sporta da persona che verso l'indagato ha più motivi di rancore che di paura.

Ancora una volta dunque l'esperienza, la professionalità e la conoscenza dell'armamentario giuridico potranno essere decisive per una composizione del privato dissidio, con una remissione di querela eventualmente preceduta da scuse o da simbolico risarcimento.

**SINTESI del PROTOCOLLO OPERATIVO - NOTIZIE DI REATO da “CODICE  
ROSSO”**

La Polizia Giudiziaria, acquisita – per ricezione di denuncia querela, intervento diretto o per altra via – la notizia di reato che suggerisca di trovarsi di fronte ad una situazione di significativa violenza intra familiare o sessuali e/o atti persecutori, si assicura di disporre delle complete generalità della presunta persona offesa, di un suo reale domicilio in Italia, della sua conoscenza della lingua italiana.

Contatta il P.M. reperibile, al quale illustra la situazione e ne recepisce le direttive, anche orali, rispetto agli incombeni da curare nell'immediatezza, anche alla luce delle buone prassi sopra illustrate.

Nel caso in cui il P.M. disponga la ricezione della denuncia e la successiva distinta acquisizione di sommarie informazioni, redige annotazione a parte nel quale dà conto dell'avviso telefonico al Magistrato di turno e della direttiva impartita oralmente

Trasmette indi senza ritardo, a mezzo del portale di questa Procura dedicato agli atti urgenti, la notizia di reato o l'annotazione relativa alle attività svolte, avendo cura di indicare specificatamente con la dizione “CODICE ROSSO” la necessità per questo

Ufficio di trattazione prioritaria e di puntuale osservazione degli adempimenti anche formali previsti dalla recente normativa sopra illustrata.

## **6) ISTRUZIONI OPERATIVE PER LE “CASE PROTETTE”**

In chiusura si ritiene opportuno fornire una breve istruzione operativa circa le ipotesi in cui una o più persone offese da reato chiedano o accettino di ricevere ospitalità presso una struttura protetta.

Può infatti accadere che questo Ufficio assista al pervenire di atti, destinati necessariamente ad essere inseriti nel fascicolo del Pubblico Ministero, nel contesto dei quali si fa riferimento al nominativo e/o al referente di strutture protette presso le quali sono ospitate persone offese sole o unitamente alla prole.

Un generale principio di cautela in uno con istanze di opportunità pratica, impongono che tali riferimenti non siano in alcun modo specifici né permettano in alcun modo all'indagato – o comunque a coloro che per vario motivo hanno accesso al fascicolo delle indagini preliminari – di conoscere l'esatta ubicazione, il nominativo o l'indirizzo delle strutture protette ove sono ospitati coloro che spesso rivestono la qualifica di persone offese da reati commessi con violenza alla persona.

Non sarà dunque in alcun modo opportuno né consigliabile in sede di redazione della comunicazione della notizia di reato, di successive annotazioni o di atti relativi a notifiche (es. notifiche per inviti a S.I.T. da parte del Pubblico Ministero, notifiche relative alle esecuzioni di misure cautelari, notifiche di avvisi ex art. 415 *bis* c.p.p.) fare riferimento al nome e/o all'ubicazione della struttura protetta ove le persone offese sono reperibili.

Quanto premesso si giustifica con l'esigenza di garantire la massima efficacia al ricovero presso la struttura protetta in uno con la più alta sicurezza di coloro che vi fanno ricorso.


Non è infatti improbabile che l'indiziato di atti violenti contro la persona vulnerabile – venuto a conoscenza dell'ubicazione della struttura protetta ove sono ricoverate quelle che si suppongono essere le vittime delle sue azioni – tenti di violare l'intimità della struttura per far valere le sue ragioni (spesso in merito all'esercizio della potestà genitoriale, se nella struttura è ospitata anche la sua prole), arrecando disagio e pericolo non solo alle persone offese interessate dallo specifico procedimento ma anche, più in generale, alla serenità dell'intera struttura, del suo personale e dei suoi ospiti.

Nel ringraziare per l'attenzione prestata, auguro a tutti buon lavoro, rappresentando che certamente i Sostituti Procuratori titolari dello specifico gruppo d'indagine sono sempre disponibili per incontri o confronti tesi a chiarire gli aspetti trattati e per raccogliere osservazioni e suggerimenti.

L'occasione è lieta per porgere i migliori saluti ed auguri di buon lavoro



Il Procuratore della Repubblica

Dott. Pierluigi PIANTA



I Sostituti Procuratori della Repubblica

Dott.ssa Maria serena IOZZO – Dott. Carlo INTROVIGNE



|   |
|---|
| <b>INFORMAZIONE ALLA PERSONA OFFESA DEL REATO</b> |
|---|

Visti gli artt. 90 *bis* e 101 c.p.p., si comunicano alla persona offesa i seguenti

### AVVISI

- a) La persona offesa può presentare denuncia oralmente o per iscritto al Pubblico Ministero o ad un Ufficiale di Polizia Giudiziaria (concretamente recandosi o indirizzando l'atto alla Procura della Repubblica o alle varie sedi delle forze dell'ordine presenti sul territorio quali Questure, Stazioni CC, ecc.). La denuncia può essere sottoscritta personalmente o a mezzo di procuratore speciale, investito con una procura che può essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, che deve indicare l'oggetto per cui è conferita ed i fatti cui si riferisce e che deve essere allegata alla denuncia. In relazione a taluni reati (quali ad esempio le lesioni personali, la violenza sessuale ex art. 609 *bis* c.p. e gli atti persecutori ex art. 612 *bis* c.p. nelle fattispecie non aggravate) la procedibilità è subordinata alla presentazione di una querela, ossia una dichiarazione nella quale, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, si manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato. La querela può essere presentata alle stesse autorità alle quali è presentata la denuncia o ad un agente consolare all'estero e, con sottoscrizione autenticata, può anche essere spedita in piego raccomandato o recapitata da un incaricato. Il termine per la proposizione della querela è normalmente di tre mesi dalla conoscenza del fatto – reato; nel caso degli atti persecutori ex art. 612 *bis* c.p. è di sei mesi mentre per i delitti di cui agli artt. 609 *bis*, 609 *ter*, 609 *quater* c.p., di un anno dalla conoscenza del fatto. La persona offesa, sia nel corso delle indagini che nel processo, può presentare memorie ed indicare elementi di prova;
- b) ha diritto di avere comunicazione della data dell'udienza preliminare, del processo, del luogo ove si svolgeranno le udienze, dell'imputazione formulata a carico degli imputati e, se costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza;
- c) ha facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'art. 335 commi 1, 2, 3 *ter* e, in particolare, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia ovvero della querela, può chiedere all'ufficio di Procura di essere informata dello stato del procedimento, compatibilmente con il rispetto del segreto investigativo;
- d) può chiedere di essere avvisata della richiesta di archiviazione ed ha il diritto di presentare opposizione alla stessa entro il termine di giorni 20; per i delitti commessi con violenza alla persona, per il delitto di cui all'art. 624 *bis* c.p. (furto in abitazione e con strappo) ed in caso di richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131 *bis* c.p.) sarà comunque avvisata della richiesta di archiviazione ed ha il diritto di presentare opposizione nel termine di giorni 30;
- e) ha diritto di chiedere di essere avvisata della richiesta di proroga delle indagini preliminari;
- f) può nominare – per l'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa attribuiti – un difensore nelle forme previste dall'art. 96 comma 2 c.p.p., presso il quale sarà domiciliata *ex lege* in forza del disposto dell'art. 33 disposizioni attuative del codice di procedura penale;

- g) può accedere al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni e pertanto:

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a **€ 11.746,88**.
2. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito ai fini del presente articolo è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia ivi compreso l'istante. In tal caso, i limiti indicati nel comma 1 sono elevati di **€ 1.032,91** per ognuno dei familiari conviventi con l'interessato.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito indicati nel comma 1 si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'IRPEF o che sono soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

- h) per i reati di cui agli articoli 572 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli), 583 bis (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609 bis (violenza sessuale), 609 quater (atti sessuali con minorenni), 609 octies (violenza sessuale di gruppo), 612 bis (atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, per i reati di cui agli articoli 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600bis (prostituzione minorile), 600 ter (pornografia minorile), 600 quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601 (tratta di persone), 602 (acquisto ed alienazione di schiavi), 609 quinquies (corruzione di minorenni) e 609 undecies (adescamento di minorenni) del codice penale, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, anche in deroga ai limiti di redditi ivi indicati (art. 76 comma 4ter D.P.R. 115/2002);
- i) la persona offesa che non conosce la lingua italiana, se presenta denuncia o propone querela dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto ha diritto di utilizzare una lingua a lei conosciuta ed ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione della ricezione della denuncia o della querela; parimenti deve essere nominato un interprete quando la stessa debba essere sentita dall'autorità procedente o intenda partecipare all'udienza e ne abbia fatto richiesta; ancora, la predetta persona offesa ha diritto alla traduzione gratuita degli atti, o parti di essi, che contengano informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti;
- j) ha facoltà di richiedere l'adozione di misure cautelari personali a carico dell'indagato ed a sua tutela e, limitatamente ai delitti commessi con violenza alla persona, ha diritto di essere informata della revoca e della modifica delle misure cautelari personali applicate a carico dell'indagato nonché, qualora ne faccia richiesta, ha diritto di ricevere comunicazione immediata dei provvedimenti di scarcerazione e di cessazione della misura di sicurezza detentiva, nonché dell'evasione dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato e della volontaria sottrazione dell'internato all'esecuzione della misura di sicurezza detentiva, salvo che risulti pericolo concreto di un danno per l'autore del reato; ha diritto di ricevere avviso dell'applicazione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di

- avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai prossimi congiunti; può segnalare l'esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti figurare in atti ostensibili all'indagato e, nominando un difensore, sarà automaticamente considerata domiciliata presso lo stesso per le notifiche e comunicazioni del procedimento;
- k) l'ordinamento prevede la possibilità di concedere il permesso di soggiorno alle vittime straniere di violenza domestica (art. 18 *bis* D. Lgs. 286/1998);
  - l) può contestare eventuali violazioni dei propri diritti presentando memorie all'autorità procedente;
  - m) nel caso in cui debba essere ascoltata quale testimone, la persona offesa potrà richiedere il rimborso delle spese di viaggio al Tribunale (le spese per il biglietto aereo potranno essere rimborsate solo se preventivamente autorizzate);
  - n) gli atti del procedimento verranno notificati alla persona offesa presso il difensore, ove nominato, *ex art. 33* disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
  - o) nel caso in cui la persona offesa non abbia nominato un difensore, gli atti verranno notificati nel luogo in cui dichiara il proprio domicilio (abitazione);
  - p) la persona offesa ha, comunque, la facoltà di eleggere il domicilio presso una persona diversa. A tale fine è necessario, per l'idoneità della elezione di domicilio, che la persona offesa indichi le generalità della persona fisica presso la quale intende ricevere gli atti (o comunque indicazioni idonee ad identificarla) e l'indirizzo;
  - q) per i reati perseguibili a querela di parte il procedimento potrà essere definito con la remissione di querela, ad eccezione dei delitti di cui agli artt. 609 *bis*, 609 *ter* e 609 *quater* c.p. e del delitto di cui all'art. 612 *bis* c.p. commesso mediante minacce reiterate con armi per i quali la querela è irrevocabile; se il reato è procedibile a querela e rientra nella competenza del Giudice di Pace, il procedimento può essere definito favorendo, su impulso del giudice, la conciliazione fra le parti e dunque la remissione della querela, anche mediante un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio;
  - r) nei casi in cui può essere applicata la sospensione del procedimento con messa alla prova con conseguente estinzione del reato in caso di buon esito della prova, nonché nei procedimenti per reati ai quali è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la persona offesa ha diritto di essere interpellata e di interloquire presentando memorie;
  - s) sul territorio di competenza di questa Procura sono presenti strutture sanitarie, case famiglia, centri anti violenza, servizi di assistenza alla persona offesa e case rifugio, il cui elenco ed i relativi recapiti potranno essere consultati accedendo ai siti istituzionali.

#### INVITA

La persona offesa – laddove risieda o dimori abitualmente all'estero – ad eleggere domicilio in Italia nonché a fornire un proprio recapito telefonico e/o di posta elettronica.

Il presente atto viene consegnato in copia alla persona che presenta la denuncia/querela o esposto, la quale sottoscrive per ricevuta.

Luogo, data

Firma per ricevuta

Firma di chi fornisce  
l'atto.